

BIANCHERI. Allora io propongo un'aggiunta così concepita :

« E colle altre pene di polizia. »

DEFORESTA, relatore. La Commissione si oppone a che sia ammessa quest'aggiunta, credendo opportuno pel reato di cui si parla nell'articolo 48 che la pena debba sempre essere degli arresti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Biancheri.

(Non è approvata.)

« Art. 44. Nessuno può comparire in maschera nelle vie, nelle piazze, nè in qualunque altro luogo pubblico senza l'autorizzazione in iscritto dell'autorità di pubblica sicurezza e, in difetto, dell'autorità politica locale.

« La stessa autorizzazione è necessaria pei balli pubblici e per le serenate clamorose.

« Le contravvenzioni a quest'articolo sono punite con un'ammenda non minore di lire dieci, nè maggiore di lire venti. »

Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 45. Chiunque tolga o guasti gli stampati o scritti affissi per ordine dell'autorità o colla sua autorizzazione, sarà punito con un'ammenda da lire cinque a lire dieci. »

MELLANA. Domando una spiegazione.

Se un'autorità, per esempio, levasse qualche affisso fatto eseguire da un'altra autorità, cadrebbe nella pena? (*Harità generale*) Veggo che la Camera ha molto ben compresa la portata della mia domanda.

È un caso successo che non è molto.

DEFORESTA, relatore. La legge non fa alcuna distinzione, ma sottintende quelli che non hanno diritto a far togliere gli affissi di cui è questione: ecco la risposta che do all'onorevole preopinante, e credo che basti.

MARTELLI. Io vedo nell'articolo 45:

« Chiunque tolga o guasti gli stampati o scritti affissi per ordine dell'autorità o colla sua autorizzazione, sarà punito con un'ammenda da lire cinque a lire 10. »

Ora io farò notare alla Camera che noi vediamo in tutte le avanzate città darsi opera dai proprietari e dalle autorità onde gli angoli e le porte della città si mantengano pulite; all'incontro vediamo, per esempio, a Torino ovunque affissi, avvisi, stampati di tutti i colori, i quali, venendo mano mano strappati dai monelli di piazza, lasciano sui muri una quantità di residui ammonticchiati, che sono un vero sudiciume. Per conseguenza, finchè non si darà un provvedimento a questo proposito, e che lo si faccia osservare rigorosamente, resterà inutile, e direi quasi ridicolo, che il municipio prescrivere ai proprietari di intonacare e tinteggiare le pareti delle case, mentre, passati appena alcuni giorni, tosto su queste si vedono mille affissi di teatri, di pigioni, di saltimbanchi, ecc., ecc., che rendono inutili tutti gli ordini di polizia urbana.

In conseguenza, per ovviare a questo sconcio, sovente lamentato nelle nostre città, io chiederei alla Camera il permesso di fare un'aggiunta all'articolo 50.

Essa è così concepita: « Nella stessa pena incorre chiunque, senza permesso del possessore di una casa, affigge stampati o scritti qualunque sulle pareti della medesima. »

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io dichiaro che dal canto mio non ho alcuna difficoltà di accettare questa aggiunta.

BERSEZIO. Domando la parola per proporre un'altra aggiunta.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERSEZIO. L'intendimento che io aveva nel proporre un'aggiunta a quest'articolo si era perchè fossero in qualche modo frenati quei guasti che si vedono quotidianamente recati ai pubblici monumenti.

Egli è vero che nel Codice penale vi sono prescrizioni che possono anche applicarsi a questo genere di reati; ma, siccome io scorgeva che applicazione non v'era di tali prescrizioni, mi era parso che questa inazione dell'autorità dipendesse da che le pene comminate dal Codice penale paressero forse troppo gravi e severe.

Quindi io mi sono proposto di aggiungere una disposizione a questo articolo, nella quale fossero puniti questi reati con una semplice ammenda da lire cinque a lire 10, come è disposto per quelli i quali guastano scritti o stampati affissi per ordine dell'autorità.

Se però si crede dalla Commissione e dal Ministero che quest'aggiunta possa essere inutile, io la ritiro.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io veramente credo che non solo sia inutile, ma che potrebbe produrre uno sconcerto nelle pene applicate dal Codice penale. Perciò io credo che sia più opportuno l'ometterla.

DE VIVY. Je demande la parole pour une explication. Je voudrais savoir si les arrêts subsidiaires seront applicables dans le cas où un individu ne paierait pas l'amende. Dans ce cas le Code pénal prescrit toujours l'arrêt subsidiaire.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Tullavolta che vi è condanna all'ammenda vi è la sussidiaria del carcere, a termini del Codice penale.

DE VIVY. Cela pourrait toujours laisser des doutes.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 45.

(La Camera approva.)

Il deputato Martelli propone la seguente aggiunta:

« Nella stessa pena incorrerà chiunque, senza autorizzazione del proprietario di una casa, affigga stampati o scritti qualunque sulle pareti della medesima. »

DEFORESTA, relatore. La Commissione dichiara di non poter dare il suo assenso a questa aggiunta. In primo luogo sembra meno conveniente che si stabilisca contro chi avrà affisso uno scritto o stampato al muro esterno della casa altrui la stessa pena che si commina contro chi avrà tolto gli affissi stati fatti per ordine dell'autorità. In secondo luogo io non iscorgo, in verità, come l'affissione di uno scritto innocuo ad una casa altrui possa costituire un reato. Nè credo che siavi esempio di tanto rigore in alcun'altra legislazione.

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiata quest'aggiunta.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(Non è approvata.)

« Art. 46. Le osterie, i caffè, le birrerie, i giuochi di biliardo ed altri esercizi pubblici dovranno essere chiusi nelle ore di notte determinate dai regolamenti di polizia urbana, ed in difetto dai regolamenti speciali che dovranno essere fatti dai municipi nel termine di tre mesi dopo la pubblicazione della presente legge ed approvati con decreto reale.

« Le contravvenzioni ai detti regolamenti sono punite con multa da lire 51 a lire 100.

« In caso di recidiva, la multa sarà del doppio, oltre la pena del carcere da uno a tre mesi, secondo le circostanze. »